



Atti del Comune

Direzione Mobilità Ambiente ed Energia
Area Parcheggio e Sportello Unico per la Mobilità
Area Pianificazione e Programmazione Mobilità

COMUNE DI MILANO
S PIANIFICAZIONE E P

PG 645735/2016

Del 23/12/2016 11:42:46

DIRETTORE DI SETTORE

D22: ORD.VIAB. 1324/2016

Milano, 23 DIC. 2016

Oggetto: NUOVI CRITERI PER L'ACCESSO ALLE CORSIE RISERVATE AI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO/ZTL - MODIFICA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 441 DEL 24 APRILE 2015 PG. 238781/2015.

IL SINDACO

Visti:

- il D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada";
- il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo (SSSL)";
- il vigente Statuto del Comune di Milano;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 27 marzo 2013 di approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 28 gennaio 2016 di approvazione del nuovo Regolamento per l'elezione del Presidente del Municipio e del Consiglio di Municipio;
- l'Ordinanza Sindacale n. 441/2015 del 24 aprile 2015 ad oggetto: "Nuovi criteri per l'accesso alle corsie riservate ai veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto/ZTL";
- la Determinazione Dirigenziale n. 251/2015 del 19 novembre 2015 di "Approvazione del Disciplinare per le modalità di accesso alle corsie riservate ai veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto/ZTL";
- la Determinazione Dirigenziale n. 42/2016 del 07 luglio 2016;
- la Determinazione Dirigenziale n. 51/2016 del 22 luglio 2016.

Premesso che:

- con l'Ordinanza sindacale n. 441/2015 del 24 aprile 2015 sono stati stabiliti nuovi criteri per l'accesso alle corsie riservate ai veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, individuando le categorie alle quali può essere consentita la circolazione nelle corsie/ZTL del Comune di Milano, tra le quali:
 - la categoria 3.1) - Cariche dello Stato e degli Enti Locali - all'interno della quale è prevista al punto 3.1.e) la figura del "Presidente del Consiglio di Zona" del Comune di Milano;
 - la categoria 3.2) - Enti pubblici territoriali e funzionali - all'interno della quale sono previsti al punto 3.2.1) gli "enti della pubblica amministrazione (Stato, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Camera di Commercio, Aziende sanitarie aventi sede nella città di Milano, ecc.) nel numero massimo fissato dal disciplinare";



Atti del Comune

- la categoria 3.4) - Ospedali: veicoli di servizio degli ospedali accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale;
 - la categoria 3.5) - Associazioni a carattere assistenziale: l'autorizzazione alla circolazione nelle corsie riservate e ZTL sarà riconosciuta alle Associazioni, che agiscono nel settore dell'assistenza socio-sanitaria in modo significativo sul territorio di Milano (es: malati di Alzheimer, cure palliative, cure fisioterapiche a domicilio per casi gravi, cure domiciliari urgenti, mensa dei poveri, assistenza ai disagiati);
 - la categoria 4.2) - Enti, Società, Aziende esercenti un pubblico servizio: automezzi operativi di enti, società, aziende esercenti pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telefonia, igiene ambientale e raccolta rifiuti;
- obiettivo dell'Amministrazione Comunale è promuovere azioni dirette a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso specifiche azioni programmatiche tra le quali particolarmente efficaci sono quelle dirette a promuovere il tema della mobilità sostenibile;
 - nel Piano Generale di Sviluppo 2011-2016, approvato dal Consiglio Comunale il 12.03.2012, tra le linee d'intervento sulla mobilità, sono indicate politiche di miglioramento delle condizioni di vivibilità cittadina e sono stati individuati gli strumenti e le modalità necessarie all'instaurazione di una sempre maggiore sostenibilità del sistema della mobilità urbana a tutela delle utenze deboli;
 - uno dei punti cardine della strategia di sviluppo della mobilità sostenibile espressa sia nel Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) adottato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 27 marzo 2013, sia nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), riguarda l'agevolazione della mobilità delle utenze deboli;
 - la tutela dei predetti utenti si esplica anche attraverso la previsione del rilascio dei permessi di circolazione sulle corsie riservate e ZTL a favore degli operatori che operano nell'ambito del terzo settore e che svolgono attività rivolte al sostegno delle utenze deboli tra cui le Fondazioni e le Cooperative sociali Onlus.

Preso atto che:

- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 28 gennaio 2016 è stato modificato l'assetto organizzativo del Comune di Milano con l'istituzione dei Municipi in sostituzione dei Consigli di Zona e sono stati istituite, varie figure istituzionali rappresentati i Municipi tra le quali: Presidente di Municipio, Presidente del Consiglio di Municipio e Assessori di Municipio;
- con la Legge regionale n. 23 del 11 agosto 2015 è stata approvata la riforma sanitaria (nuovo welfare) del Sistema Socio Sanitario Lombardo (SSSL) istituendo le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) invece delle ASL e delle Aziende Socio Sanitarie territoriali (ASST) invece delle Aziende Ospedaliere.

Considerato che:

- le predette normative hanno delineato nuove figure istituzionali, in sostituzione delle precedenti, tra le quali: Presidente di Municipio, Presidente del Consiglio di Municipio e Assessori di Municipio e istituito le Agenzie di Tutela della Salute e le Aziende Socio Sanitarie territoriali, di fatto non ricomprese nelle categorie disposte nell'Ordinanza n. 441 del 24.4.2015;
- nel settore dell'assistenza socio sanitaria sul territorio di Milano si è registrato negli ultimi anni un aumento di operatori di natura giuridica diversa rispetto alle Associazioni (già disciplinate dalla normativa) che offrono aiuto e assistenza, gestendo una serie di attività socio-assistenziali, tra i quali le Fondazioni e gli Enti Morali senza scopo di lucro e le Società Cooperative Sociale Onlus;
- le attività derivanti da appalti di lavori pubblici affidati dal Comune di Milano alle società aggiudicatrici, sono eseguite presso stabili comunali, spesso ubicati in Zone a Traffico Limitato;
- le predette attività riguardano anche interventi manutentivi di emergenza o comunque interventi per i quali è necessario muoversi celermente, al fine di garantire l'immediatezza



Atti del Comune

dell'intervento stesso permettendo una riduzione dei tempi di spostamento e di costi a vantaggio dell'Amministrazione;

Ritenuto necessario integrare e parzialmente modificare alcune delle categorie disciplinate nell'Ordinanza n. 441 del 24 aprile 2015, preso atto del nuovo assetto organizzativo del Comune di Milano, limitatamente ai Presidenti di Municipio, agli Assessori e ai Presidenti del Consiglio di Municipio - del nuovo Sistema Socio Sanitario lombardo e della necessità di consentire anche altri operatori, che svolgono attività socio - assistenziale a diretto vantaggio della comunità e dei più bisognosi, il transito sulle corsie riservate.

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

Di sostituire il contenuto dei punti dell'Ordinanza n. 441 del 24 aprile 2015 di seguito indicati come sotto specificato:

- Punto 3.1.e) nel seguente modo:

3.1.e) "Sindaco, Assessori, Consiglieri e Presidenti del Municipio, Assessori del Municipio e Presidente del Consiglio di Municipi del Comune di Milano".

- Punto 3.2.1) nel seguente modo:

3.2.1) "Veicoli di proprietà o in disponibilità di Enti della Pubblica Amministrazione (Stato, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Camera di Commercio, Agenzia di Tutela della Salute - (ATS Milano - Città metropolitana) avente sede nella città di Milano, ecc.) nel numero massimo fissato dal disciplinare".

- Punto 3.4) nel seguente modo:

3.4) "Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e Ospedali: autoveicoli di servizio delle ASST e Ospedali accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale".

- Punto 3.5) nel seguente modo:

3.5 ASSOCIAZIONI A CARATTERE ASSISTENZIALE: l'autorizzazione alla circolazione nelle corsie riservate e ZTL sarà riconosciuta alle Associazioni, che agiscono nel settore dell'assistenza socio-sanitaria in modo significativo sul territorio di Milano (es: malati di Alzheimer, cure palliative, cure fisioterapiche a domicilio per casi gravi, cure domiciliari urgenti, mensa dei poveri, assistenza ai disagiati).

Sono assimilate a tali Associazioni le Fondazioni, gli Enti Morali senza scopo di lucro e le Società Cooperative Sociali Onlus aventi analoghe finalità socio assistenziali.

L'autorizzazione sarà rilasciata solo per i veicoli di proprietà o nella disponibilità dei predetti operatori, solo per mezzi dedicati esclusivamente all'erogazione dei servizi strettamente socio - assistenziali e non a favore delle cariche sociali dell'organizzazione.

- Punto 4.2) nel seguente modo:



Atti del Comune

4.2 ENTI, SOCIETÀ, AZIENDE ESERCENTI UN PUBBLICO SERVIZIO E IMPRESE APPALTATRICI DI LAVORI E SERVIZI PUBBLICI PER IL COMUNE DI MILANO: automezzi operativi (con esclusione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di ruoli ispettivi e/o di coordinamento) di enti, società, aziende esercenti pubblico servizio (in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telefonia, igiene ambientale e raccolta rifiuti) e imprese appaltatrici di lavori pubblici per il Comune di Milano.

DA' ATTO CHE

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai fini della conoscenza, ai sensi dell'art. 26 della Legge 241/90 e dell'art. 62 dello Statuto del Comune di Milano.

INFORMA CHE

- avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs. 104/2010;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.
- a norma dell'art. 8 della Legge 241/190, il Responsabile del procedimento è il Direttore dell' Area Parcheggi e Sportello Unico per la Mobilità.

IL DIRETTORE DELL'AREA AD INTERIM
PARCHEGGI E SPORTELLO UNICO PER LA
MOBILITÀ
Ing. Salvatore Barbara



IL DIRETTORE DELL'AREA
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITÀ
Ing. Stefano Riazzola

IL DIRETTORE
MOBILITÀ, AMBIENTE ED ENERGIA
Arch. Filippo Salucci

P. IL SINDACO
ASSESSORE ALLA
MOBILITÀ AMBIENTE
Marco Granelli

